

Le specializzazioni forensi

1. Le fonti normative: la legge professionale ed il DM n. 144/2015 modificato dal DM 163/2020. – 2. Riserva di attribuzione e revoca del titolo di specialista al Consiglio Nazionale Forense. – 3. Settori di Specializzazione. – 4. Elenchi presso gli Ordini circondariali. – 5. Riserva di attività professionale. – 6. Conseguimento del titolo di specialista. – 7. Percorsi formativi. – 8. Comprovata esperienza. – 9. Mantenimento del titolo di avvocato specialista. – 10. Revoca del titolo di avvocato specialista. – 11. Sanzioni disciplinari. – 12. Entrata in vigore. – APPENDICE NORMATIVA Decreto Ministeriale 144 del 12 agosto 2015, testo vigente.

1. Le fonti normative: la legge professionale ed il DM n. 144/2015 modificato dal DM 163/2020

L'art. 9, comma 1, della legge professionale forense (Legge 247/2012) stabilisce che: *“È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1”*.

Nella medesima norma, al secondo comma, può leggersi che il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

Il Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015.

Il regolamento, nella sua versione originaria, è stato impugnato davanti agli organi di giustizia amministrativa.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5575 depositata il 28 novembre 2017, ha confermato le sentenze del T.A.R. Lazio che avevano parzialmente annullato il regolamento sulle specializzazioni. Le censure hanno avuto ad oggetto le disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e la disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici. Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha annullato la previsione di

un illecito disciplinare previsto all'art. 2 comma 3 del regolamento per *“l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”*.

Il Ministero della giustizia, con il decreto n. 163 del 1 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2020, ha modificato il Regolamento sulle specializzazioni riformando sia la parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo svolgimento del colloquio. Il nuovo provvedimento ministeriale ha altresì eliminato l'illecito disciplinare previsto per la spendita abusiva del titolo di avvocato specialista.

La materia delle specializzazioni forensi è regolata, quindi, dall'art. 9 dalla legge professionale e dal regolamento sulle specializzazioni (DM 144/15) nella versione modificata dal DM 163/2020.

2. Riserva di attribuzione e revoca del titolo di specialista al Consiglio Nazionale Forense

L'attribuzione del titolo di avvocato specialista è una competenza esclusiva del Consiglio Nazionale Forense. Tale prerogativa, prevista dall'art. 9 comma 5 della legge professionale forense e dall'art. 2 comma 2 del regolamento sulle specializzazioni, è esercitata nei termini stabiliti dal legislatore e dal Ministro della giustizia, non avendo il Consiglio nazionale forense il potere di regolamentare la materia (sentenza n. 5151 del 9 giugno 2011 del TAR Lazio).

In modo analogo, solo il Consiglio nazionale forense può revocare il titolo di avvocato specialista laddove sussistano le condizioni previste dal regolamento sulle specializzazioni (art. 9 comma 6 l.p.f.) a seguito di comunicazione del Consiglio dell'ordine (art. 12 del reg. spec.).

Il Consiglio nazionale forense può delegare ad uno specifico comitato le funzioni attribuitegli dal regolamento sulle specializzazioni. Il comitato, composto da 5 Consiglieri designati dal Consiglio, elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie (art. 13 del reg. spec.).

3. Settori di Specializzazione

Ciascun avvocato può conseguire il titolo di specialista in un massimo di due tra i tredici settori di specializzazione previsti dal regolamento ministeriale.

La nuova disciplina (DM 163/20), infatti, identifica settori di specializzazione ed indirizzi tra le materie giuridiche oggetto di pratica forense. È possibile rinvenire tredici settori¹ (art. 3 co. 1 reg. spec.), tre dei quali - diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo – ulteriormente suddivisi in indirizzi (art. 3 commi 3, 4 e 5 reg. spec.).

Diritto civile	Diritto penale	Diritto amministrativo	Altri settori di specializzazione
diritto successorio	diritto penale della persona	diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa	diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritti reali, condominio e locazioni	diritto penale della pubblica amministrazione	diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali	diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale
diritto dei contratti	diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia	diritto dell'ambiente e dell'energia	diritto internazionale
diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni	diritto penale dell'economia e dell'impresa	diritto sanitario	diritto dell'Unione europea
diritto agrario	diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione	diritto dell'istruzione	diritto dei trasporti e della navigazione
diritto commerciale e societario	diritto dell'esecuzione penale	diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale	diritto della concorrenza
diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica	diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie	diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale	diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali
diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza		Contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico	diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
diritto dell'esecuzione forzata			tutela dei diritti umani e protezione internazionale
diritto bancario e dei mercati finanziari			diritto dello sport
diritto dei consumatori			

Tabella 1 – Grigio scuro e grassetto settori di specializzazione, grigio chiaro indirizzi di specializzazione

La previsione di indirizzi anche per il diritto penale ed amministrativo ha consentito di superare le

¹ Art. 3 comma 1 D.M. 44/2015 “a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport”;

censure formulate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5575/17 che contestava l'ingiustificata disparità di trattamento tra le varie discipline prevista nella versione precedente del D.M. 144/15, allorché in essa era prevista una suddivisione in indirizzi solo per le materie civilistiche.

Il nuovo testo, inoltre, ha chiarito come gli indirizzi di specializzazione introdotti assumano rilevanza sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini dell'acquisizione del titolo per comprovata esperienza professionale laddove l'art. 3 co. 2 del regolamento prevede che *"titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione"*.

Nessuna suddivisione in ulteriori sotto-settori o indirizzi per i settori di specializzazione diversi dal diritto civile, penale e amministrativo in quanto *"connotati da una più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi"*².

Quanto ai settori di specializzazione introdotti con l'ultima variante al regolamento (D.M. 163/20), si possono registrare il **diritto della concorrenza**, il **diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali** ed, infine, il **diritto dello sport**.

Passano da settore di specializzazione autonomo ad indirizzo del settore civile il **diritto agrario**, i **diritti reali, condominio e locazioni**, il **diritto industriale** e delle **proprietà intellettuali**, il **diritto commerciale, della concorrenza e societario**, il **diritto successorio**, il **diritto dell'esecuzione forzata**, il **diritto fallimentare** e delle **procedure concorsuali** e, infine, il **diritto bancario e finanziario**.

Il **diritto dell'ambiente** passa da autonomo settore di specializzazione ad indirizzo del settore amministrativo.

Si segnala, infine, la scomparsa del settore di specializzazione afferente al **diritto dell'informatica**, meglio declinato nella specializzazione del diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e

² Parere del Consiglio di Stato n. 427, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;

della protezione dei dati personali e nell'indirizzo del settore civile della innovazione tecnologica.

L'elenco dei settori di specializzazione può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia (art. 4 reg. spec.).

4. Elenchi presso gli Ordini circondariali

Al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge professionale forense, i Consigli dell'ordine sono chiamati a formare ed aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti, sulla base dei settori di specializzazione di cui al nuovo regolamento. Questi elenchi devono essere resi accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica (art. 5 reg. spec.).

A tal fine il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza (art. 6 comma 6 reg. spec.). Il titolo di specialista si intenderà conseguito con l'iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti tenuto dall'Ordine (art. 6 comma 7 reg. spec.).

L'avvocato specialista nei settori del diritto civile, penale o amministrativo, potrà chiedere che nell'elenco degli avvocati specialisti tenuto dall'Ordine siano indicati sino a tre indirizzi per ciascun settore (art. 5 reg. spec.). Tale previsione consentirà agli avvocati specializzati in due dei tre principali settori (civile, penale e amministrativo), ove sussistano i presupposti, di indicare nell'elenco tenuto dall'Ordine, sino a sei indirizzi di specializzazione, *“in quanto in tali settori è l'indicazione dell'indirizzo che maggiormente può orientare la clientela nella scelta dell'avvocato in possesso di una preparazione specifica per la controversia da sottoporre”³.*

La legge professionale forense, all'art. 9 comma 8, consente agli avvocati che svolgano anche incarichi di docenza universitaria di ruolo in materie giuridiche di indicare il proprio titolo con le opportune specificazioni. Medesima possibilità è prevista per coloro che abbiano conseguito titoli

³ Parere al DM 163/20 della II Commissione permanente Giustizia della Camera dei Deputati, 20 maggio 2020;

specialistici universitari. Sul tema, purtroppo, né il decreto ministeriale né la relazione tecnica illustrativa forniscono ulteriori chiarimenti. Le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato della Repubblica, invero, nei pareri allo schema di decreto ministeriale recante le modifiche al Decreto Ministeriale 44/2015, hanno posto quali condizioni che *“all’articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche in ragione del **conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione** di cui all’articolo 3 del decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto”* e che *“all’articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista è conferito anche in ragione del **conseguimento del diploma di master II livello in uno dei settori di specializzazione** di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, qualora l’articolazione del master risponda ai criteri di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto”*. Nessuna delle due condizioni, tuttavia, (diversamente da alcune delle osservazioni poste nei medesimi pareri) è stata espressamente accolta dal Ministero ed inserita nel regolamento specializzazioni per mezzo del Decreto Ministeriale 163/2020.

La titolarità di una specializzazione forense rientra tra le informazioni che l’avvocato può fornire nell’ambito della pubblicità informativa (art. 10 comma 2 l.p.f.). Tale dato, con qualunque mezzo diffuso, non potrà che essere trasparente, veritiero, corretto, non equivoco, ingannevole o suggestivo (art. 17 cod. deont.). La legge sulla concorrenza (n. 124/2017) all’art. 1 comma 152, inoltre, al fine di *“assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza”* impone ai professionisti iscritti ad Ordini o a Collegi (tra cui, quindi, gli avvocati) di *“indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”*⁴.

⁴ CONZ - VANNI – VENTURA – Compendio di ordinamento e deontologia forense – DIKE Giuridica editrice, 2019, 62 ;

5. Riserva di attività professionale

Quanto agli effetti ed alla portata del titolo di avvocato specialista, invero, è bene riportare come la Legge professionale forense preveda che *“Il conseguimento del titolo di specialista **non comporta riserva di attività professionale**”* (art. 9 comma 7 l.p.f.). Con ciò s’intende che l’esercizio dell’attività professionale nei settori oggetto di disciplina di specializzazione non è di esclusivo appannaggio degli avvocati specialisti scritti negli elenchi in quanto, *“chiunque, in ogni modo e tempo, può prestare la propria attività professionale in ogni materia, ovviamente nei limiti delle proprie capacità e competenza”*⁵.

6. Conseguimento del titolo di specialista

Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del proficuo completamento di un percorso di formazione di durata almeno biennale o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato nel settore di specializzazione (art. 9 commi 2 e 5 l.p.f. e art. 2 comma 2 reg. spec.). Il titolo di specialista si intenderà, in ogni caso, conseguito solo con l’iscrizione nell’elenco degli avvocati specialisti tenuto dall’Ordine (art. 6 comma 7 reg. spec.).

È chiara l’intenzione del Legislatore per cui *“l’attribuzione del titolo di avvocato specialista segue un “doppio canale”: il superamento dei percorsi formativi (che è un accertamento in sé) o, nella sussistenza dei requisiti di legge, la particolare esperienza professionale, per la quale occorre predisporre procedure di verifica adeguate”*⁶.

Al fine di ottenere il titolo di avvocato specialista, l’interessato deve presentare domanda presso il

⁵ DANOVI – *Manuale breve ordinamento forense e deontologia* – Giuffrè 2020, 89;

⁶ Consiglio di Stato sez. IV - 28/11/2017, sent. n. 5575;

Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza. Questo verifica la regolarità della documentazione e la trasmette al Consiglio nazionale forense (art. 6 comma 1 reg. spec.).

La domanda può essere presentata qualora l'istante abbia:

- a) frequentato negli ultimi cinque anni con esito positivo i corsi di specializzazione aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento sulle specializzazioni (*infra*);
- b) maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione richiesto, nei termini del regolamento sulle specializzazioni (*infra*).

È inoltre necessario che l'avvocato non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva (diversa dall'avvertimento) che sia stata determinata da un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

Il regolamento, infine, prevede che colui che chieda di ottenere il titolo di specialista non abbia subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista (art. 6 comma 2 reg. spec.). Non è chiaro se tale norma preveda una preclusione per chi abbia precedentemente subito la revoca del titolo di specialista per la materia specifica per cui si formula la domanda o per qualunque materia. Il tenore letterale della norma, tuttavia, fa protendere per quest'ultima opzione.

Qualora l'avvocato che chieda il riconoscimento di una specializzazione abbia già il titolo di specialista in altre materie, la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista in specifica materia già conseguito al fine di rientrare nel limite massimo di due specializzazioni previsto dal regolamento sulle specializzazioni (art. 6 comma 3 reg. spec.).

La domanda non può essere rigettata dal Consiglio nazionale forense senza prima avere sentito l'istante (art. 6 comma 3 reg. spec.).

7. Percorsi formativi

I percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista sono organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo (*ex art. 2, co. 2, lett. c) L. 240/2010*) presso le facoltà di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (art. 9 comma 3 l.p.f., art. 7 comma 1 reg. spec.).

Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i Consigli dell'ordine degli avvocati stipuleranno con le facoltà di giurisprudenza apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Tali convenzioni **possono** essere stipulate dal Consiglio nazionale forense anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (art. 7 comma 3 reg. spec.). I Consigli dell'ordine, diversamente, **sono tenuti** a stipulare le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (art. 7 comma 4 reg. spec.).

Le convenzioni con le facoltà di giurisprudenza per l'erogazione dei corsi di formazione specializzanti comportano l'istituzione di un comitato scientifico⁷ e di uno di gestione⁸.

Il comitato scientifico ha il compito di individuare i programmi dettagliati dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate dall'apposita commissione permanente presso il CNF (*infra*). Esso propone al comitato di gestione le materie, le ore destinate a ciascuna di

⁷ Art. 7 comma 5 D.M. 44/2015 "Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore";

⁸ Art. 7 comma 5 D.M. 44/2015 "Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti";

esse, gli argomenti da trattare ed i docenti⁹. Il comitato scientifico nomina altresì i membri della commissione chiamata a valutare la prova scritta ed orale prevista al termine di ogni anno dei vari corsi¹⁰.

Il comitato di gestione ha funzioni organizzative. Esso nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, garantendone il loro corretto svolgimento (art. 7 comma 9 reg. spec.). D'intesa con il comitato scientifico, il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione (art. 7 comma 11 reg. spec.).

Qualora sia previsto che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche, il comitato di gestione deve garantire la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso (art. 7 comma 10 reg. spec.).

I corsi di specializzazione devono essere organizzati secondi criteri ben dettagliati dal comma 12 dell'art. 7 del regolamento sulle specializzazioni, segnatamente:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;*
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;*
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;*
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;*

⁹ Art. 7 comma 8 D.M. 44/2015 *"I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse";*

¹⁰ Art. 7 comma 13 D.M. 44/2015 *"La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso";*

e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato".

Qualora il corso di specializzazione sia relativo ad uno dei tre settori di specializzazione principali (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo), esso deve prevedere

a) una parte generale;

b) una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore (art. 7 comma 12bis reg. spec.).

I corsi di specializzazione potranno avere inizio solo dopo la verifica della conformità dei programmi didattici a quanto disposto dal regolamento sulle specializzazioni forensi (DM 44/2015) ed alle linee generali elaborate da un'apposita Commissione permanente istituita presso il Ministero della Giustizia¹¹ (art. 7 comma 1 reg. spec.).

Il titolo di avvocato specialista può essere conferito anche all'avvocato che, al massimo cinque anni prima dell'entrata in vigore del regolamento specializzazioni, abbia frequentato compiutamente ovvero abbia iniziato, un corso biennale di alta formazione specialistica avente le caratteristiche richieste dal Decreto Ministeriale e sia stato organizzato dalle facoltà di giurisprudenza, dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. In tal caso è necessario avanzare richiesta al Consiglio nazionale forense. L'istante sarà sottoposto ad una prova scritta e orale organizzata e valutata da una Commissione composta da soggetti idonei a svolgere la docenza nei corsi specializzanti organizzati ai sensi del regolamento specializzazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense (art. 14 reg. spec.).

¹¹ Art. 7 comma 2 D.M. 44/2015 "Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente";

8. Comprovata esperienza

Può conseguire il titolo di avvocato specialista anche il professionista che dimostri una comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione. L'accesso al titolo per esperienza (art. 9 comma 4. l.p.f., art. 8 comma 1 reg. spec.) è riservato agli avvocati che:

- a) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni;
- b) abbiano esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

Quest'ultimo requisito può essere dimostrato con la produzione di documentazione afferente alle questioni di natura giudiziale o stragiudiziale, idonea a comprovare che l'avvocato abbia trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti sia per quantità che per qualità. Il numero minimo di incarichi è di dieci per anno, non rilevano a tal fine gli affari che hanno avuto ad oggetto medesime questioni giuridiche e che si sono sostanziati in un'analoga attività difensiva (art. 8 comma 1 reg. spec.). La natura e la particolare rilevanza degli incarichi documentati nonché le specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione, tuttavia, possono consentire la deroga al limite minimo dei dieci incarichi l'anno (art. 8 comma 2 reg. spec.).

Il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio avanti una commissione di valutazione¹². Il colloquio ha l'obiettivo di accertare l'adeguatezza dell'esperienza

¹² Art. 6 comma 4 D.M. 44/2015 “[...] Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di appartenenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda [...]”;

maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. A tal fine l'avvocato dovrà esporre e discutere i titoli presentati e la documentazione prodotta per dimostrare la comprovata esperienza nel settore e indirizzo di specializzazione in relazione al quale fa richiesta del titolo di avvocato specialista (art. 6 comma 4 reg. spec.).

9. Mantenimento del titolo di avvocato specialista

La disciplina per il mantenimento del titolo di avvocato specialista si caratterizza per alcune asperità interpretative legate al tenore letterale dell'art. 9 comma 1 del regolamento sulle specializzazioni.

La materia è disciplinata dal titolo III del regolamento, composto dagli articoli 9, 10 ed 11. La prima norma (rubricata "*disposizioni comuni*") disciplina le formalità per la verifica delle condizioni per il mantenimento del titolo. I seguenti articoli disciplinano le condizioni per il mantenimento del titolo: l'*"aggiornamento professionale specialistico"* (art. 10) e l'*"esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione"* (art. 11).

Per quanto attiene l'aggiornamento professionale specialistico, il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto partecipando in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione **nello specifico settore di specializzazione** per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno (art. 10 comma 2 reg. spec.). A tal fine il Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, promuoveranno l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche (art. 10 comma 1 reg. spec.).

Quanto all'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione, l'avvocato specialista deve dimostrare di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione. Ciò può essere fatto mediante la produzione di documentazione afferente questioni di natura giudiziale o

stragiudiziale, idonea a comprovare la trattazione, nel triennio, d'incarichi professionali fiduciari rilevanti sia per quantità che per qualità. Il numero minimo di incarichi da dimostrare è di dieci per anno, non rilevando quelli che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e che si sono sostanziati in un'analogia attività difensiva. Così come per l'acquisizione del titolo, la natura e la particolare rilevanza degli incarichi documentati, nonché le specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione, possono consentire la deroga al limite minimo dei dieci incarichi l'anno (art. 11 reg. spec.).

Si ritiene che le due condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista (l'aggiornamento professionale specialistico e l'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione) siano da ritenersi **alternative**. Ciò, in primo luogo, in ragione del tenore letterale dell'art. 11 del regolamento che prevede che *"Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto **anche** dimostrando di avere esercitato nel triennio [...]"*). In secondo luogo, per una naturale analogia alle modalità di **acquisizione** del titolo che può avvenire per l'avvocato che *"ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, **oppure** ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8"* (art. 6 comma 2 reg. spec.).

Tale quadro abbastanza delineato, tuttavia, viene confuso dal tenore dell'art. 9 comma 1 del regolamento, avente ad oggetto la verifica delle condizioni per il mantenimento del titolo.

Considerato che l'art. 9 contiene le *"disposizioni comuni"* agli articoli del titolo del regolamento che disciplina il *"mantenimento del titolo"* di avvocato specialista, atteso che gli articoli che disciplinano il mantenimento del titolo di specialista sono l'art. 10 (*"aggiornamento professionale specialistico"*) e l'art. 11 (*"l'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione"*), ci si aspetterebbe di rinvenire in esso le indicazioni da seguire per mantenere il titolo secondo entrambe le possibili modalità.

La norma in questione, invece, prevede che *"L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione*

nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11".

Dapprima, quindi, è richiesta espressamente **solo** la prova dell'adempimento agli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, nella seconda parte della norma, tuttavia, si richiama a supporto di tale statuizione l'art. 10 (correttamente, in quanto la norma disciplina l'obbligo formativo) **ma anche l'art. 11 del regolamento** che nulla ha a che vedere con la formazione permanente nel settore di specializzazione. L'art 11, come riferito, ha ad oggetto la seconda via per mantenere il titolo di avvocato specialista: la dimostrazione dell'esercizio della professione in modo assiduo, prevalente e continuativo in uno dei settori di specializzazione.

L'impressione che si ha è che il Regolamentatore abbia erroneamente omissso di trascrivere nel testo definitivo dell'art. 9 comma 1 l'espressa previsione dell'adempimento agli obblighi di esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione, pur mantenendo il richiamo alla norma che disciplina tale modalità di mantenimento del titolo.

Un testo completo dovrebbe avere il seguente tenore: *L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione o l'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11*".

Non sarebbe ragionevole l'unica ipotesi alternativa per cui la norma si riferisca **solo** all'adempimento degli obblighi di formazione permanente e conterrebbe un refuso consistente nel riferimento all'art. 11 del regolamento. Ciò in quanto non sarebbe logico disciplinare le formalità per comprovare l'adempimento alle prescrizioni previste solo per una delle modalità di mantenimento del titolo (formazione specialistica permanente) e non dell'unica altra prevista dal

regolamento (esercizio continuo della professione). Tale interpretazione, inoltre, contrasterebbe con il tenore letterale della rubrica dell'art. 9 che recita "*disposizioni comuni*". Disposizioni che non possono che avere ad oggetto più fattispecie.

Ricevute le dichiarazioni e i documenti previsti dall'art. 9 comma 1, il Consiglio dell'ordine di appartenenza:

- a) trasmette tempestivamente al Consiglio nazionale forense la dichiarazione e la documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
- b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione (art. 9 comma 2 reg. spec.).

10. Revoca del titolo di avvocato specialista

Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense per ragioni formali:

- a) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua;
- b) mancato adempimento dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1;

questioni inerenti alla competenza dell'avvocato:

- c) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- d) grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione

Il Consiglio Nazionale forense, dietro comunicazione del Consiglio dell'ordine, revoca il titolo di

specialista all'avvocato che non abbia adempiuto agli *"obblighi di formazione continua"*. Si ritiene che tale previsione faccia riferimento al generico obbligo di formazione continua previsto per tutti gli avvocati dall'art. 11 della Legge professionale forense e **non** all'*"aggiornamento professionale specialistico"* previsto dall'art. 10 del regolamento specializzazioni per il mantenimento del titolo.

Il dovere di aggiornamento nella materia di specializzazione, infatti, parrebbe essere oggetto dell'ulteriore ipotesi di revoca del titolo per *"mancato adempimento dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1"*.

Invero, il richiamo operato dall'art. 12 all'art. 9 comma 1 nella disciplina della revoca del titolo di avvocato specialista ripropone i medesimi problemi interpretativi rilevati in tema di mantenimento del titolo (*supra*). L'art. 9 comma 1, infatti, prevede espressamente attività tese a comprovare l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale specialistico ma richiama anche l'art. 11 del regolamento, inerente l'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione.

Richiamando le argomentazioni formulate nel paragrafo precedente, si ritiene che la previsione dell'art. 12 del regolamento per cui *"Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense [per] mancato adempimento [...] dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1"* debba intendersi riferita sia alla formazione professionale specialistica che all'esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione, sulla scorta della scelta operata dall'avvocato specialista in ordine al percorso per il mantenimento del titolo. Si dovrà ritenere, pertanto, esclusa la revoca del titolo laddove l'avvocato specialista abbia provveduto tempestivamente al deposito, presso il Consiglio dell'ordine di appartenenza, della dichiarazione e della documentazione inerente uno dei due percorsi previsti dal regolamento per il mantenimento del titolo (Art. 10 o 11 reg. spec.)

Il titolo di specialista è revocato all'avvocato che si sia dimostrato incompetente. Ciò si verifica

automaticamente (“è revocato” art. 12 comma 1 reg. spec.) in ragione della comunicazione al CNF da parte del Consiglio dell'Ordine dell'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

La revoca del titolo di avvocato specialista **può** derivare anche dalla “grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione”. In tal caso, il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio dell'ordine o di terzi, può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista (art. 12 comma 2 reg. spec.).

In ogni caso, prima di provvedere alla revoca del titolo, il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato (art. 12 comma 3 reg. spec.).

La revoca del titolo è comunicata al Consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco degli avvocati specialisti. Il Consiglio dell'ordine cura la notifica del provvedimento all'avvocato interessato. Da tale momento ha effetto la di revoca del titolo (art. 12 comma 4 reg. spec.).

Decorsi due anni dalla revoca, il titolo di specialista può essere nuovamente conseguito (art. 12, comma 5 e articolo 6, comma 2, lettera c) reg. spec.).

11. Sanzioni disciplinari

Il Decreto Ministeriale 163/2020 ha soppresso l'art. 2, comma 3 dell'originario regolamento sulle specializzazioni che prevedeva che “*Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito*”.

Il Consiglio di stato, con la citata sentenza 5575/17, ha ritenuto illegittima tale norma se la si vuole interpretare come l'introduzione di una nuova fattispecie disciplinare rilevante.

La sentenza ha motivato la statuizione richiamando il principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare. L'articolo 3 comma 3 della Legge professionale forense, infatti, rinvia

esclusivamente al codice deontologico per l'individuazione dei fatti di rilievo disciplinare.

La norma in questione sarebbe, invece, *“superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare”* laddove la stessa debba essere interpretata quale un semplice rinvio alle previsioni del codice deontologico già esistenti, specificandole.

L'eliminazione della specifica sanzione disciplinare avente ad oggetto spendita illegittima del titolo di avvocato specialista, ovviamente, non rende lecita tale condotta.

L'avvocato che si definisca specialista in assenza di iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti tenuto dall'Ordine (momento in cui si intende conseguito il titolo ai sensi dell'art. 6 comma 7 del regolamento specializzazioni), integra una condotta rilevante per diverse norme del Codice deontologico forense.

La spendita illegittima del titolo di avvocato specialista, infatti, è una condotta che viola l'articolo 63 comma 1 del Codice deontologico che dispone che *“L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi”*. La norma, che ha un ambito di applicazione *“non limitato alla c.d. vita privata, perché la formula utilizzata (<< anche >>) non esclude che possano essere sanzionati i comportamenti tenuti nell'ambito della professione”*¹³, impone all'avvocato un comportamento generalmente teso alla salvaguardia della dignità della professione ed all'affidamento dei terzi. Dignità professionale ed affidamento dei terzi certamente compromessi in caso di spendita abusiva di un titolo di specializzazione. La violazione della norma è sanzionata con l'avvertimento.

Altra disposizione deontologica che trova applicazione nel caso di spendita illegittima del titolo di specialista è quella contenuta nell'art. 35 del Codice che regola il dovere di corretta

¹³ DANOVÌ – *Il nuovo codice deontologico forense* – Giuffrè 2014, 392;

informazione¹⁴. In forza di tale norma, infatti, l'avvocato deve fornire informazioni inerenti alla propria attività che siano vere, corrette e trasparenti. La sanzione per la violazione di tale norma è la censura.

Infine, l'uso abusivo del titolo di avvocato specialista rientra certamente nell'illecito disciplinato dall'art. 36 del codice deontologico. La norma statuisce che *“Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione”*.

La norma, facendo riferimento al generico *“titolo professionale”* non riserva la sanzione disciplinare all'abuso del titolo di avvocato (fattispecie peraltro riferibile esclusivamente al praticante iscritto all'albo che usi illegittimamente ed abusivamente del titolo di avvocato) ma anche agli altri titoli previsti dall'ordinamento professionale forense (tra cui, ad es., il titolo di patrocinatore davanti alla Corti superiori, CNF sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226).

Quello di avvocato specialista è pacificamente riconosciuto quale *“titolo”* sia dalla legge professionale (*“E' riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il **titolo** di specialista”* art. 9 comma 1) che dal regolamento specializzazioni (*“Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del **titolo** di avvocato specialista”* art. 1), acquisendo, quindi, piena rilevanza ai fini della disciplina prevista dall'art. 36 del codice deontologico.

La violazione del comma 1 della citata norma disciplinare comporta l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

¹⁴ Art. 35 Cod. deont. *“L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. [...] Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*;

12. Entrata in vigore

Il regolamento sulle specializzazioni forensi entrerà in vigore il giorno 10 febbraio 2021, sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il giorno 12 dicembre 2020 (art. 16 reg. spec.).

Avv. Marco Accolla

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12 agosto 2015, n. 144 (in Gazz. Uff., 15 settembre 2015, n. 214). - Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Articolo 2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

[3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.] (1)

[1] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

Articolo 3

Settori di specializzazione (1)

1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo;

d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

e) diritto tributario, doganale e della fiscalita' internazionale;

f) diritto internazionale;

g) diritto dell'Unione europea;

h) diritto dei trasporti e della navigazione;

i) diritto della concorrenza;

l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;

- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- o) diritto dello sport.

2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento.

3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto successorio;
- b) diritti reali, condominio e locazioni;
- c) diritto dei contratti;
- d) diritto della responsabilita' civile, della responsabilita' professionale e delle assicurazioni;
- e) diritto agrario;
- f) diritto commerciale e societario;
- g) diritto industriale, della proprieta' intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
- h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- i) diritto dell'esecuzione forzata;
- l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
- m) diritto dei consumatori.

4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto penale della persona;
- b) diritto penale della pubblica amministrazione;
- c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
- d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- e) diritto penale della criminalita' organizzata e delle misure di prevenzione;
- f) diritto dell'esecuzione penale;
- g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto del pubblico impiego e della responsabilita' amministrativa;

- b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
- c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
- d) diritto sanitario;
- e) diritto dell'istruzione;
- f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
- g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
- h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

Articolo 4

Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni

1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 5

Elenchi degli avvocati specialisti

1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

TITOLO II

Conseguimento del titolo

Articolo 6

Disposizioni comuni

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

- a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;
 - b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
 - c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda puo' contenere la rinuncia al titolo di specialista gia' conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8. (1).
5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio

dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

Articolo 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (1).

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche

maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al

corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;
- e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore (2).

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

Articolo 8

Comprovata esperienza

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel

quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attivita' difensiva (1).

2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

TITOLO III

Mantenimento del titolo

Articolo 9

Disposizioni comuni

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

- a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
- b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

Articolo 10

Aggiornamento professionale specialistico

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge

31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Articolo 11

Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attivita' difensiva. Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

TITOLO IV

Revoca del titolo

Articolo 12

Revoca del titolo

1. Il titolo di avvocato specialista e' revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave

e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e puo' delegare uno o piu' componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Articolo 14

Disposizione transitoria

1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense (1).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di

entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

[1] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 2, comma 1, del D.M. 1° ottobre 2020, n. 163.

Articolo 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.